

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
23 DICEMBRE 2013**

Il giorno **23 dicembre 2013** alle ore **15.00** presso la Sala delle riunioni di Villa Rina, Riva del Grappa (angolo Borgo Treviso) - Cittadella (PD) si è riunita la Conferenza di Servizi convocata con nota del 16.12.2013 dal Sindaco di Bassano del Grappa Sig. Stefano Cimatti, quale Presidente della stessa e rappresentante del Socio con la maggiore quota di partecipazione in ETRA S.p.A, il quale la presiede assistito come segretario dalla dott.ssa Caterina Rigo.

Sono posti all'ordine del giorno della convocazione i seguenti punti:

1. Relazione di conformità ai sensi dell'art. 34, comma 20 e ss., del D.L. 18.12.2012, n. 179, convertito in L. 17.12.2012, n. 221. Approvazione;
2. Varie ed eventuali.

Sono state convocate le seguenti Amministrazioni pubbliche:

Comuni di:

ASIAGO	MOLVENA
BASSANO DEL GRAPPA	MONTEGALDA
BATTAGLIA TERME	MONTEGROTTO TERME
BORGORICCO	MUSSOLENTI
CADONEGHE	NOVE
CAMPO SAN MARTINO	NOVENTA PADOVANA
CAMPODARSEGO	PIANEZZE
CAMPODORO	PIAZZOLA SUL BRENTA
CAMPOLONGO SUL BRENTA	PIOMBINO DESE
CAMPOSAMPIERO	POVE DEL GRAPPA
CARMIGNANO DI BRENTA	POZZOLEONE
CARTIGLIANO	RESANA
CASSOLA	ROANA
CERVARESE SANTA CROCE	ROMANO D'EZZELINO
CISMON DEL GRAPPA	ROSA'
CITTADELLA	ROSSANO VENETO
CONCO	ROTZO
CURTAROLO	ROVOLON
ENEGO	RUBANO
FONTANIVA	SACCOLONGO
FOZA	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
GALLIERA VENETA	SAN GIORGIO IN BOSCO
GALLIO	SAN MARTINO DI LUPARI
GALZIGNANO TERME	SAN NAZARIO
GAZZO	SAN PIETRO IN GU
GRANTORTO	SANTA GIUSTINA IN COLLE
LIMENA	SAONARA
LOREGGIA	SCHIAVON
LUSIANA	SELVAZZANO DENTRO
MAROSTICA	SOLAGNA
MASON VICENTINO	TEOLO
MASSANZAGO	TEZZE SUL BRENTA
MESTRINO	TOMBOLO

Conferenza di Servizi in attuazione dell'art. 4 dello Statuto di ETRA S.p.A.

TORREGLIA
TREBASELEGHE
VALSTAGNA
VEGGIANO
VIGODARZERE
VIGONZA
VILLA DEL CONTE

VILLAFRANCA PADOVANA
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
COMUNITÀ MONTANA DEI SETTE
COMUNI

Sono presenti i seguenti Signori in rappresentanza degli Enti a fianco segnati:

Presenze in appello			Azioni	% Azioni
Comune di Asiago	Presente Delegato	Carli Guido	511.334	1,5312%
Comune di Bassano del Grappa	Presente Socio	Cimatti Stefano	3.079.873	9,2229%
Comune di Battaglia Terme	Presente Socio	Donà Daniele	407.003	1,2188%
Comune di Borgoricco	Presente Delegato	Guion Francesco	474.117	1,4198%
Comune di Carmignano di Brenta	Presente Delegato	Sarzo Tiziano	427.643	1,2806%
Comune di Cassola	Presente Delegato	Tessarolo Marcellino	670.964	2,0093%
Comune di Cittadella	Presente Delegato	Campagnolo Pierluigino	1.240.271	3,7141%
Comune di Curtarolo	Presente Socio	Costa Marcello	495.043	1,4824%
Comune di Fontaniva	Presente Delegato	Spessato Ernesto	562.048	1,6831%
Comune di Galliera Veneta	Presente Socio	Bonaldo Stefano	426.526	1,2773%
Comune di Grantorto	Presente Delegato	Miazzo Antonio	248.649	0,7446%
Comune di Limena	Presente Delegato	Martinello Maurizio	423.393	1,2679%
Comune di Loreggia	Presente Socio	Bui Fabio	363.531	1,0886%
Comune di Mason Vicentino	Presente Socio	Pavan Massimo	143.147	0,4287%
Comune di Massanzago	Presente Delegato	Targhetta Enzo	295.189	0,8840%
Comune di Molvena	Presente Socio	Fabris Franco	68.105	0,2039%
Comune di Montegrotto Terme	Presente Socio	Bordin Massimo	1.066.316	3,1932%
Comune di Piazzola sul Brenta	Presente Socio	Marcon Renato	464.279	1,3903%
Comune di Piombino Dese	Presente Socio	Cagnin Pierluigi	517.480	1,5496%
Comune di Pove del Grappa	Presente Socio	Mocellin Orio	185.398	0,5552%
Comune di Resana	Presente Socio	Commissario Prefettizio	383.339	1,1479%
Comune di Roana	Presente Delegato	Schivo Elvio	292.595	0,8762%
Comune di Rosà	Presente Delegato	Lanzarin Manuela	990.680	2,9667%
Comune di Rossano Veneto	Presente Socio	Martini Morena	684.837	2,0508%
Comune di Rubano	Presente Socio	Gottardo Ottorino	513.229	1,5369%
Comune di Saccolongo	Presente Socio	Turetta Dorella	154.803	0,4636%
Comune di San Giorgio delle Pertiche	Presente Socio	Zorzi Catia	513.426	1,5375%
Comune di San Giorgio in Bosco	Presente Socio	Miatello Renato Roberto	376.612	1,1278%
Comune di San Martino di Lupari	Presente Delegato	Salvalaggio Giovanni	727.260	2,1778%
Comune di Santa Giustina in Colle	Presente Delegato	Basso Giannino	472.890	1,4161%
Comune di Saonara	Presente Delegato	Toninato Alessandro	642.200	1,9231%
Comune di Schiavon	Presente Socio	Cogo Mirella	47.926	0,1435%
Comune di Solagna	Presente Delegato	Ferracin Roberto	114.139	0,3418%
Comune di Teolo	Presente Socio	Valdisolo Moreno	317.714	0,9514%
Comune di Torreglia	Presente Delegato	Righele Alessio	211.838	0,6344%
Comune di Trebaseleghe	Presente Socio	Zanon Lorenzo	770.294	2,3067%
Comune di Valstagna	Presente Socio	Moro Angelo	252.873	0,7572%
Comune di Veggiano	Presente Socio	Lazzarin Anna	105.897	0,3171%
Comune di Vigonza	Presente Delegato	Quaglio Antenore	1.690.227	5,0615%
Presenti	39	Totali	21.333.088	63,8835%

Premesso che l'art. 4 dello Statuto di Etra S.p.A. prevede che gli Enti Locali soci in ETRA S.p.A. effettuino il controllo sulla Società analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi attraverso le forme di cooperazione intercomunale previste dalla legislazione statale e regionale in relazione all'organizzazione e gestione di determinati servizi pubblici locali (Conferenza di Servizi), nonché attraverso il Consiglio di Sorveglianza;

Considerato che alla verifica delle ore 15.00 risultano presenti n. 39 rappresentanti degli enti locali soci, pari al 63,88% del capitale sociale dei Comuni del territorio attualmente gestito da ETRA, il Presidente propone di procedere con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) Relazione di conformità ai sensi dell'art. 34, comma 20 e ss., del D.L. 18.12.2012, n. 179, convertito in L. 17.12.2012, n. 221. Approvazione.

Premesso:

- che ETRA s.p.a. è una società a capitale interamente pubblico locale derivante dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi s.r.l., Brenta Servizi s.p.a. e Seta s.p.a., costituite ed operanti ai sensi degli allora vigenti artt. 22, comma 3, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e 113, lett. e) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- che in base al relativo statuto, ETRA s.p.a. è una società la quale:

i) presenta capitale interamente pubblico e tale condizione deve permanere per l'intera durata della società stessa (artt. 7, 10 e 11 dello statuto);

ii) è vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi (art. 2, comma 7 dello statuto);

iii) gli Enti locali soci esercitano su ETRA s.p.a. un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi interni come esplicitato, tra l'altro, nell'art. 4 dello statuto societario e ciò attraverso la presente Conferenza di servizi ed il Consiglio di sorveglianza;

- che ETRA s.p.a. è dunque una società rispondente al modello in house providing descritto dall'ordinamento interno e comunitario. In tal senso si è espressa anche l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la deliberazione del Consiglio n. 24 del 1° aprile 2009, in particolare nella relativa scheda n. 32 riferita ad ETRA s.p.a.;

- che in base all'art. 34, comma 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, gli affidamenti in essere in favore di ETRA s.p.a. possono dunque proseguire, essendo conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea in tema di in house providing, fermo restando che, in base al comma 20 del medesimo art. 34, sono oggi sempre possibili anche nuovi affidamenti diretti di servizi pubblici locali in favore di società in house come ETRA s.p.a. (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 23 settembre 2013, n. 780);

- che, peraltro ai sensi del medesimo art. 34, comma 21 occorre anche identificare la durata degli affidamenti sulla base degli atti che regolano il rapporto;

- che, per una società in house providing come ETRA s.p.a., la durata degli affidamenti coincide con la durata dell'organizzazione in house voluta dagli Enti locali soci, mentre i contratti di servizio contengono le condizioni di svolgimento delle attività per un determinato lasso di tempo, di durata compresa all'interno della durata complessiva dell'affidamento ma non necessariamente coincidente con quest'ultima. Infatti, la costituzione di un sistema in house, consistente in una forma di organizzazione interna alla Pubblica Amministrazione, trova ragione nell'individuazione di esso quale sistema di produzione del servizio per un determinato periodo di tempo corrispondente appunto alla durata stabilita dagli enti pubblici soci per il mantenimento della forma organizzativa;

- che dagli atti che regolano il rapporto risulta che gli Enti locali hanno inteso porre in essere un sistema di gestione in house dei servizi a mezzo di ETRA s.p.a. di durata fino all'anno 2033: trattasi, infatti, della durata stabilita nella Convenzione per l'affidamento in house del servizio idrico integrato approvata dai Comuni soci in ETRA s.p.a. con deliberazione dell'Assemblea

Conferenza di Servizi in attuazione dell'art. 4 dello Statuto di ETRA S.p.A.

dell'ATO Brenta n. 20 del 19 dicembre 2007, durata del resto coincidente con quella della forma di cooperazione intercomunale per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato sottoscritta tra i Comuni soci in ETRA s.p.a. in data 18 febbraio 2013, comunque contenuta all'interno della durata della società, risultante al 31 dicembre 2050 ai sensi dell'art. 6 dello statuto di Etra s.p.a. approvato dall'Assemblea dell'ATO Brenta con deliberazione n. 15 del 30 ottobre 2007;

- che, pertanto, laddove per specifici servizi i contratti in essere tra gli Enti locali ed ETRA s.p.a. disciplinino il rapporto per un periodo di tempo inferiore alla durata dell'affidamento in house ad Etra s.p.a. come sopra definita, le condizioni di svolgimento dell'attività potranno essere riportate in un nuovo contratto di servizio/disciplinare, purché di durata contenuta nei limiti di quella dell'affidamento (2033);

- che le gestioni di ETRA s.p.a. risultano rispondere al requisito dell'economicità, come risulta dalla Relazione allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale alla lett. "A";

- che la partecipazione dei Comuni a ETRA s.p.a. è coerente con le previsioni dell'art. 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che consente agli Enti locali il mantenimento delle società che producono servizi di interesse generale;

- che ETRA s.p.a. non ricade nel campo di applicazione dell'art. 14, comma 32 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122, atteso che, al 31 dicembre 2012, presenta il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; non ha subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; non ha subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali i soci siano stati gravati dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;

- che ETRA s.p.a. non è interessata dall'art. 4, comma 1 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135 che prevede la liquidazione o dismissione delle società strumentali degli Enti locali ivi descritte sia perché Etra s.p.a. non ha conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, derivando il fatturato di Etra s.p.a. in larga parte dalle tariffe rimosse dall'utenza; sia perché il comma 3 dello stesso art. 4 del d.l. n. 95/2012 puntualizza che «Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società [come Etra] che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica» e cioè servizi pubblici;

Tutto ciò premesso, su proposta del proprio Presidente Stefano Cimatti, **la Conferenza di Servizi** costituita ai sensi dell'art. 30 TUEL, dopo ampia discussione, durante la quale intervengono i rappresentanti dei Comuni di Schiavon, Rossano Veneto, Piazzola sul Brenta, Cittadella, Grantorto, Bassano del Grappa, Carmignano di Brenta, Rosà, Fontaniva, Cassola (*omissis*)

DELIBERA

- 1) di prendere atto e per quanto occorrer possa di ribadire il carattere in house di ETRA s.p.a.;
- 2) di dare atto che, in base agli atti che regolano il rapporto, la durata degli affidamenti facenti capo ad ETRA s.p.a. coincide con la durata dell'organizzazione in house voluta dai Comuni soci, fissata al 2033;
- 3) di dare atto che ove i singoli contratti di servizio/disciplinari presentino durata inferiore alla durata dell'affidamento ad ETRA s.p.a. come sopra definita, le condizioni di svolgimento

Conferenza di Servizi in attuazione dell'art. 4 dello Statuto di ETRA S.p.A.

dell'attività potranno essere riportate in un nuovo contratto di servizio/disciplinare, purché di durata contenuta nei limiti di quella dell'affidamento;

- 4) di approvare la relazione tecnico economica allegata al presente atto alla lett. "A" a farne integrante e sostanziale, dalla quale risulta l'economicità delle condizioni di svolgimento dei servizi da parte di ETRA s.p.a.;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione tiene conto delle determinazioni degli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei previsti dalla normativa statale e regionale di settore, fermo ed impregiudicato il futuro esercizio delle loro competenze in ordine alla programmazione ed organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

La Conferenza di Servizi approva con votazione favorevole di n. 36 rappresentanti degli enti locali, corrispondenti al 61,20% del capitale sociale di ETRA, su n. 39 presenti, corrispondenti al 63,88% del capitale sociale di ETRA.

Esprime voto contrario il Comune di Rossano Veneto.

Si astengono il Comune di Mason Vicentino e di Molvena.

Alle ore 17.00 il Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi.

Letto confermato e sottoscritto.

Cittadella, 23.12.2013

IL PRESIDENTE
(Stefano Cimatti)
Firmato

IL SEGRETARIO
(Caterina Rigo)
Firmato